



CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 - 63023 Fermo - Tel. 0734.2841 - Fax 0734.224170
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: www.comunefermo.it

ORDINANZA N° 80

UFFICIO NOTIFICHE FERMO
26 LUG. 2012
Reg. Cron. 1061

OGGETTO: Disciplina degli intrattenimenti musicali

IL SINDACO

PREMESSO che :

- durante la stagione estiva, presso le località balneari, è consuetudine organizzare intrattenimenti e spettacoli musicali e artistici per arricchire l'offerta turistica;
- tutte le iniziative debbano comunque svolgersi nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite per lo svolgimento dell'attività principale, di cui gli intrattenimenti si configurano integrativi, nonché svolgersi nel rispetto di disposizioni a tutela della salute pubblica e della sicurezza;
- la normativa in materia di inquinamento acustica è ampia e oramai su tutto il territorio nazionale viene facilmente attesa dagli operatori turistici, che ne hanno fatto anche occasione per ampliare e differenziare l'offerta turistica utilizzando diverse tipologie di intrattenimenti turistici da organizzare in fasce orarie diverse da quelle notturne;

CONSIDERATO che le attività di spettacolo e di intrattenimento, in quanto prevalentemente svolte in area urbana ad alta densità abitativa sia residenziale che turistica, laddove esercitate all'aperto, ovvero laddove comportanti emissione sonore all'esterno dei locali dell'esercizio e protratte oltre certi limiti orari, non solo risultano idonee a concretare effetti negativi sul riposo delle persone, ma sono altresì suscettibili di costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;

RILEVATO che i intrattenimenti e gli spettacoli musicali e artistici che arricchiscono l'offerta turistica del nostro territorio sono oltremodo suscettibili a costituire un fattore di concreta prevenzione all'inquinamento acustico;

SOTTOLINEATA la necessità di adottare criteri e metodi operativi intesi a garantire un divertimento sano ed appagante in grado di osteggiare la "cultura dello sballo" ad ogni costo, per escludere che le stesse provochino nell'ambito delle località balneari ricadute negative di varia natura;

RICHIAMATO "Litorale Sicuro 2012", con cui la Polizia di Stato svolge attività di prevenzione e controllo sul territorio durante tutta la stagione estiva nei comuni ubicati lungo il litorale del territorio provinciale;

CONCORDATA con personale della Questura di Fermo la necessità di intraprendere un percorso condiviso volto alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, con particolare attenzione alle aree ove attraverso lo svolgimento di intrattenimenti musicali si possono inserire potenziali rischi di ordine pubblico;

VISTO l'art. 9 del T.U.L.P.S. ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;

RITENUTO di procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività di spettacoli e intrattenimenti musicali in genere di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all'aperto;

RILEVATO che la presente ordinanza è suscettibile di costituire anche fattore di concreta prevenzione all'inquinamento acustico ferma restando l'attività di vigilanza prevista dalla specifica legislazione in materia;

VISTA la Legge Regionale 14 novembre 2001, n. 28 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche", in particolare l'art. 16 (Deroghe): 1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati dall'articolo 2 della legge 447/1995 in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale; 2. Il Comune fissa i limiti temporali della deroga e le prescrizioni per ridurre al minimo il disturbo;

TENUTO CONTO della DGR 896/2003, linee guida regionali per l'adozione di misure in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.R. 28/2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche";

VISTO il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Fermo, e relative relazioni tecniche, nonché l'individuazione delle aree destinate dal Comune a spettacolo, a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 dell'11/08/2005;

VISTA la normativa in materia di commercio:

- la L.R. 27/2009 recante "Testo Unico in materia di commercio";

- il Regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10.11.2009, n. 27";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RITENUTO opportuno provvedere in merito


ORDINA

che vengano rispettati, dalla data di emissione del presente provvedimento al 15 settembre, e comunque dal 1 maggio al 15 settembre di ogni anno, nello svolgimento delle attività sotto riportate, i seguenti valori di immissione concessi in deroga ai valori fissati dall'art. 2 della legge 447/95 e di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 e in relazione alla Classificazione acustica del territorio comunale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.80 dell'11/08/2005:

<i>Tipologia</i>	<i>Giorni della settimana</i>	<i>Limiti orari</i>	<i>Limiti acustici</i>
Piano bar e altre manifestazioni o spettacoli musicali, artistici, culturali, sociali, politiche, religiose e di intrattenimento danzante	dal lunedì al giovedì e domenica (max 2volte/settimana)	Fino alle ore 1.30	65dB (fino alle 24.00) 60dB (dalle 24.00 all'1.30)
	venerdì e sabato	Fino alle ore 3.00	65dB (fino alle 24.00) 60dB (dalle 24.00 all'1.00) 55dB (dall'1.00 alle 3.00)
Discoteche all'aperto (previa autorizzazione specifica di settore)	dal lunedì al venerdì e domenica (max 2volte/settimana)	Fino alle ore 2.00	65dB (fino alle 24.00) 60dB (dalle 24.00 all'2.00)
	sabato	Fino alle ore 4.00	65dB (fino alle 24.00) 60dB (dalle 24.00 all'1.00) 55dB (dall'1.00 alle 4.00)

DISPONE

- che dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per evitare o limitare al massimo il disturbo alla quiete pubblica dei residenti limitrofi, quali posizionamento delle casse acustiche, che non dovranno essere orientate verso l'alto né dirette verso la facciata di fabbricati prospicienti, oppure attrezzature di mitigazione acustica;



- che la cessazione della musica dovrà avvenire entro e non oltre gli orari indicati nella tabella soprastante;

- che il giorno successivo ai suddetti intrattenimenti il titolare dell'attività a cui sono correlati gli intrattenimenti di cui trattasi, si farà carico della pulizia delle aree pubbliche limitrofe;

- che le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, qualora su segnalazione di cittadini si riscontrasse un disturbo della quiete pubblica, generata dagli intrattenimenti musicali di cui trattasi, potrà disporre diversi comportamenti agli operatori impegnati nelle varie manifestazioni di intrattenimento musicale, rispetto a quanto sopra indicato, dettando nuove disposizioni.

Ai fini della presente ordinanza per fonti sonore si intendono le apparecchiature radiofoniche e/o fonografiche e/o fonoriproduttrici di qualsiasi tipo, munite o meno di impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora.

L'orario oltre la mezzanotte, nel periodo in cui è consentito lo svolgimento delle attività sopra riportate, si intende facente parte del giorno precedente.

Detti valori saranno valutati, secondo le normative vigenti, sulle facciate degli edifici con ambienti abitativi prospicienti all'area della manifestazione.

L'attività di somministrazione dovrà cessare entro l'orario autorizzato e/o prescelto da ciascun operatore, come risultante dai singoli titoli autorizzatori e/o comunicazioni effettuate.

Per l'inosservanza di dette prescrizioni oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 69 della L.R. 10/11/2009 n. 27, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria come segue:

-1° violazione nel corso dell'anno: sospensione delle autorizzazioni per le attività di somministrazione e di intrattenimento per tre giorni lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio;

-2° violazione nel corso dell'anno: sospensione delle attività di somministrazione e di intrattenimento per dieci giorni lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio;

-eventuali ulteriori violazioni nel corso dell'anno comporteranno l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione le attività di somministrazione e di intrattenimento per quindici giorni lavorativi decorrenti dal decimo giorno successivo alla notifica del provvedimento inibitorio.

Al trasgressore verrà dato avvio del procedimento di applicazione di sanzioni accessorie e contestualmente verrà predisposta l'ordinanza di applicazione della sanzione accessoria.

La Forza Pubblica è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Dispone inoltre l'affissione del presente atto all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. delle Marche entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Esemplare della presente viene:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- inserita nel sito ufficiale del Comune;
- trasmessa ai seguenti soggetti:

al Comando di Polizia Municipale - SEDE


alla Questura di Fermo

alla Stazione dei Carabinieri di Fermo

alla Prefettura di Fermo

Dalla residenza municipale
SC

26 LUG 2012



SINDACO
Nella Brambatti

Nella Brambatti